

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e ss.mm.ii. *"Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale"*;
- VISTO** il D.P. Reg. 5 aprile 2022, n. 9, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016 n.3";
- VISTO** il D.P.Reg. n. 777/Area1/S.G del 15 novembre 2022 con il quale con il quale è stato costituito il Governo della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 26/Area1/S.G del 23 gennaio 2023, con il quale l'On.le Elvira Amata viene preposta quale Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo;
- VISTA** il D.P.Reg n. 1298 del 11.03.2026 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Margherita Rizza l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello Spettacolo per la durata di due anni a far data dal 14 marzo 2026.
- VISTO** il D.D.G. n. 2495 del 06.10.2022 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosalia Giambrone l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio 3 - "Osservatorio Turistico e dello Sport" - presso il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, con decorrenza dal 16.06.2022 fino al 31.12.2024;
- VISTO** il D.D.G. n. 4641/A.1 del 19.12.2024 con il quale è stato differito il termine di scadenza dell'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 3 "Osservatorio Turistico e dello Sport" conferito alla dott.ssa Rosalia Giambrone, fino al 30 giugno 2025;
- VISTO** il D.D.G. n. 2119/A.1 del 26.06.2025 con il quale è stato differito il termine di scadenza dell'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 3 "Osservatorio Turistico e dello Sport", conferito alla dott.ssa Rosalia Giambrone, al 31.12.2025;
- VISTO** il D.D.G. n. 985/A.1 del 30.03.2026 con il quale è stato differito il termine di scadenza dell'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 3 "Osservatorio Turistico e dello Sport", conferito alla dott.ssa Rosalia Giambrone, al 30.06.2026;
- VISTA** la Legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, *"Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta"*;
- VISTA** la Legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n.42 del 22 agosto 1996, e in particolare l'art.11 che include nelle imprese alberghiere le aziende turistiche residenziali con attività ricettiva aperta al pubblico anche con permanenza a rotazione, a gestione unitaria;
- VISTA** la Legge regionale 23 dicembre 2000 n. 32 e in particolare l'art. 88 *"Aiuti ai Bed and Breakfast"* come modificato dalla Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed in particolare dall'art.110, comma 14;
- VISTA** la Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, e in particolare art. 30, comma 1, che inserisce il Turismo rurale tra le attività ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, come modificato dall'art. 1, comma 7, della L.R. 13/2006 e dall'art. 21, comma 1, della L.R. 3/2010;
- VISTO** il decreto n. 53 del 08 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.17, parte I, del 13 aprile 2001, con il quale sono stati approvati i requisiti per la classificazione in stelle dei bed and breakfast;
- VISTA** la Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e in particolare l'art.41, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n.14, del 27 marzo 2002, che modifica ulteriormente l'art.88 della Legge regionale 23 dicembre 2000 n. 32 e inserisce i bed and breakfast tra le attività di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;
- VISTA** la Legge regionale 16 aprile 2003, n.4, e in particolare l'art. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

- della Regione siciliana, parte I, n.17, del 17 aprile 2003, che modifica ulteriormente l'art.88 di cui alla Legge regionale 23 dicembre 2000 n. 32;
- VISTA** la Legge regionale 6 febbraio 2006, n. 13, *“Riproposizione di norme in materia di turismo”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n.7 dell'8 febbraio 2006;
- VISTO** il decreto n.469/GAB del 20 marzo 2017, *“Obbligo della comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISTAT per il mantenimento della classifica delle strutture ricettive di cui all'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e s.m.i.”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.14, parte I, del 07 aprile 2017;
- VISTO** il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, con il quale sono stati istituiti gli Sportelli Unici per le Attività produttive, ed il DPR 7 settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del DL 25 giugno 2008, n. 112*, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTO** Il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, *Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124*;
- VISTO** il D.M. 14 giugno 1989, n. 236 *“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”* e s.m.i.
- VISTO** l'art. 13-ter del D. L. 18 ottobre 2023, n. 145, recante *“Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale”* convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2023, n. 191;
- VISTO** il Decreto del Ministero del Turismo del 06 giugno 2024 recante *“Disposizioni applicative per l'individuazione delle modalità di interoperabilità tra la banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche di cui all'articolo 13-quater, comma 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e le banche dati regionali e delle Province autonome delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche”*
- VISTO** il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”* convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n. 144) che all'art. 4 disciplina il regime fiscale delle locazioni brevi;
- VISTO** l'art. 13-quater, comma 4 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, recante *“Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive”*, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- VISTO** il decreto assessoriale n.1783 del 27 luglio 2022 *“Istituzione del Codice Identificativo Regionale (CIR) delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.44, parte I, del 23 settembre 2022;
- VISTA** la legge regionale 25 febbraio 2025 n. 6, *“Disciplina delle strutture turistico-ricettive”* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n.11, del 28 febbraio 2025;
- VISTO** l'art. 5 della L.R. n. 6/2025, comma 1, che recita *“Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabiliti i requisiti minimi obbligatori, i criteri per la classificazione, le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture turistico-ricettive”*;
- VISTO** il D.A. n. 2104 del 25.06.2025 con il quale, previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana, sono stati approvati gli allegati “A” e “B” riguardanti i requisiti minimi, le definizioni minime e le disposizioni applicabili a tutte le strutture ricettive elencate all'art. 3 della legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6;
- VISTO** il D.A. n. 2735 del 08.08.2025 con il quale sono stati corretti alcuni refusi presenti nel D.A. n. 2104 del 25.06.2025;
- VISTO** il Ricorso al TAR Sicilia n. 1952/2025 proposto dalla Federazione Associazioni Ricettività Extra-alberghiera - FARE contro l'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo per l'annullamento, previa sospensione, del D. A. n. 2104 del 25.06.2025 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la nota prot n. 3303 del 27.01.2026 con la quale il Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha trasmesso all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo il rapporto inerente

alle motivazioni a supporto delle previsioni ritenute illegittime;

VISTA la Sentenza n. 01268 del 04.05.2026, notificata a mezzo PEC in data 06.05.2026 e assunta al protocollo dipartimentale al n. 18967 del 07.05.2026, con la quale il TAR Sicilia, ha annullato alcune delle previsioni del D.A. n. 2104 del 25.06.2025 e ss.mm.ii. come modificato dal D.A. n. 2735 del 08.08.2025, poiché ritenute illegittime;

CONSIDERATO che il TAR Sicilia con la Sentenza n. 01268/2026, ha ritenuto illegittime le previsioni di seguito elencate:

1. *Paragrafo 1.2, nella parte in cui stabilisce che “le disposizioni di cui al D.M. 14 giugno 1989, n. 236, si applicano alle strutture turistico-ricettive di cui alla L.R. n. 6/2025, ove ricomprese nell’ambito di riferimento previsto dall’articolo 1”;*
2. *Paragrafo 1.2, nella parte in cui prevede per tutte le strutture extralberghiere l’obbligo di dotarsi di materassi ignifughi;*
3. *Paragrafo 1.2, nella parte in cui prevede che tutte le strutture extralberghiere debbano disporre del 50% del personale addetto alla reception e del personale di sala in grado di comunicare con gli ospiti in lingua inglese;*
4. *Paragrafo 1.2, nella parte in cui prevede che “le unità abitative delle strutture turistico-ricettive devono essere dotate di almeno un televisore della dimensione minima di 32 pollici”;*
5. *Paragrafo 9, laddove impone la presenza di “televisore con antenna e canali satellitari nella sala o nelle sale soggiorno” per tutte le categorie di bed and breakfast;*
6. *Paragrafi 1.2, 7.1 e 9, nella parte in cui richiedono, anche per le attività turistico-ricettive esercitate presso civili abitazioni, che le camere non abbiano più di quattro posti letto non sovrapponibili;*
7. *Paragrafo 1.2, laddove stabilisce che ogni struttura turistico-ricettiva debba disporre di almeno un servizio igienico completo di lavabo, doccia o vasca, bidet e WC ogni quattro posti letto sprovvisti di bagno privato, con la sola eccezione dei rifugi (par. 1.2);*
8. *Paragrafo 1.2, nella parte in cui prevede per tutte le strutture extralberghiere che “ogni servizio igienico deve essere dotato di adeguata riserva di acqua corrente calda e fredda”. Oltre a trattarsi di un onere gravoso, depone nel senso dell’irragionevolezza la scarsa chiarezza della previsione;*
9. *Paragrafo 1.2., laddove impone la presenza, nelle strutture turistico-ricettive dotate di spazi comuni a disposizione degli ospiti, di un adeguato numero di servizi igienico-sanitari distinti per sesso, preceduti da antibagno, insieme ad un servizio igienico-sanitario da destinare ai soggetti disabili, accorpabile ad uno dei servizi distinti per sesso;*
10. *Paragrafo 1.2, nella parte in cui obbliga i titolari di strutture extralberghiere a presentare copia del regolamento condominiale e attestazione dell’amministratore di condominio relativa all’assenza di sentenze passate in giudicato o di cause pendenti a carico del condominio;*
11. *Paragrafi 5, 7, 9 e 13, nelle parti in cui, prevedono, rispettivamente per le residenze turistico-alberghiere, gli affittacamere, i bed and breakfast, le case per ferie – senza distinzione di categoria - l’obbligo di dotarsi di un defibrillatore;*
12. *Paragrafo 1.7, nella parte in cui (limitatamente alle strutture extralberghiere) attribuisce all’Assessorato il potere di scelta del nome della struttura nell’ambito di una rosa di tre denominazioni o di modificarne il nome nel caso di denominazione simile o coincidente;*

RITENUTO di dover provvedere, in esecuzione del pronunciamento del TAR Sicilia e limitatamente alle previsioni dallo stesso ritenute accoglibili, alla predisposizione di un atto aggiuntivo al D.A. n. 2014/2025 e ss.mm.ii. e relativo allegato “A”;

VISTA la legge regionale 27 maggio 2026 n. 12 recante “Disposizioni in materia di lavoro, istruzione, turismo, beni culturali, sport e spettacolo” che prevede all’art. 5 alcune modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6, ed all’art. 6 il differimento di termini in materia di classificazione delle strutture turistico-ricettive;

VISTO l’atto di indirizzo prot n. 2620 del 23.06.2026 con il quale l’Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo ha invitato il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo a predisporre uno schema di provvedimento con il quale, ferma restando la scadenza del 30.06.2026 di cui al punto 17 del D.A. n. 2104/2025, “si conceda alle locazioni turistiche che, per motivi legati a tempistiche amministrative e procedurali degli enti preposti al rilascio della documentazione prescritta, non siano nelle condizioni di corredare l’allegato “B” della stessa, alla suddetta data del

30.06.2026, ma dimostrino di aver avviato le procedure finalizzate all'ottenimento della documentazione medesima, nonché in possesso dei requisiti sostanziali di sicurezza e conformità, il termine ultimo del 30.12.2026 per la presentazione della documentazione tecnica integrativa”;

DECRETA

Art. 1 In applicazione della Sentenza n. 01268/2026 del TAR Sicilia, il D.A. n. 2104 del 25.06.2025, coordinato con il D.A. n. 2735 del 08.08.2025 è modificato esclusivamente in relazione ai seguenti punti dell'Allegato “A”:

1. Paragrafo 1.2, nella parte in cui stabilisce che “le disposizioni di cui al D.M. 14 giugno 1989, n. 236, si applicano alle strutture turistico-ricettive di cui alla L.R. n. 6/2025, ove ricomprese nell'ambito di riferimento previsto dall'articolo 1”;
2. Paragrafo 1.2, nella parte in cui prevede per tutte le strutture extralberghiere l'obbligo di dotarsi di materassi ignifughi;
3. Paragrafo 1.2, nella parte in cui prevede che tutte le strutture extralberghiere debbano disporre del 50% del personale addetto alla reception e del personale di sala in grado di comunicare con gli ospiti in lingua inglese;
4. Paragrafo 1.2, nella parte in cui prevede che “le unità abitative delle strutture turistico-ricettive devono essere dotate di almeno un televisore della dimensione minima di 32 pollici”;
5. Paragrafo 9, laddove impone la presenza di “televisore con antenna e canali satellitari nella sala o nelle sale soggiorno” per tutte le categorie di bed and breakfast;
6. Paragrafi 1.2, 7.1 e 9, nella parte in cui richiedono, anche per le attività turistico-ricettive esercitate presso civili abitazioni, che le camere non abbiano più di quattro posti letto non sovrapponibili;
7. Paragrafo 1.2, laddove stabilisce che ogni struttura turistico-ricettiva debba disporre di almeno un servizio igienico completo di lavabo, doccia o vasca, bidet e WC ogni quattro posti letto sprovvisti di bagno privato, con la sola eccezione dei rifugi (par. 1.2);
8. Paragrafo 1.2, nella parte in cui prevede per tutte le strutture extralberghiere che “ogni servizio igienico deve essere dotato di adeguata riserva di acqua corrente calda e fredda”. Oltre a trattarsi di un onere gravoso, depone nel senso dell'irragionevolezza la scarsa chiarezza della previsione;
9. Paragrafo 1.2., laddove impone la presenza, nelle strutture turistico-ricettive dotate di spazi comuni a disposizione degli ospiti, di un adeguato numero di servizi igienico-sanitari distinti per sesso, preceduti da antibagno, insieme ad un servizio igienico-sanitario da destinare ai soggetti disabili, accorpabile ad uno dei servizi distinti per sesso;
10. Paragrafo 1.2, nella parte in cui obbliga i titolari di strutture extralberghiere a presentare copia del regolamento condominiale e attestazione dell'amministratore di condominio relativa all'assenza di sentenze passate in giudicato o di cause pendenti a carico del condominio;
11. Paragrafi 5, 7, 9 e 13, nelle parti in cui, prevedono, rispettivamente per le residenze turistico-alberghiere, gli affittacamere, i bed and breakfast, le case per ferie – senza distinzione di categoria - l'obbligo di dotarsi di un defibrillatore;
12. Paragrafo 1.7, nella parte in cui (limitatamente alle strutture extralberghiere) attribuisce all'Assessorato il potere di scelta del nome della struttura nell'ambito di una rosa di tre denominazioni o di modificarne il nome nel caso di denominazione simile o coincidente;

Art. 2 In applicazione dell'art. 5 della legge regionale 27 maggio 2026, n. 12, il D.A. n. 2104 del 25.06.2025, coordinato con il D.A. n. 2735 del 08.08.2025 è modificato esclusivamente in relazione ai seguenti punti dell'Allegato “A”:

- Al primo periodo del paragrafo 1.1 [art. 5 comma 1, lett. a) e lett. b)]:
 - le parole “villaggi turistici” sono eliminate dalla tipologia delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed inserite nella tipologia delle strutture turistico-ricettive extra-alberghiere;
 - le parole “altre strutture turistico-ricettive” sono sostituite dalle parole “altre forme di ospitalità” e le parole “dimore destinate in tutto o in parte a locazioni turistiche” sono sostituite con le parole “dimore destinate in tutto o in parte a locazioni brevi o turistiche”;
- Al quarto periodo del paragrafo 1.1 [art. 5 comma 1, lett. k)]:

- le parole “entro il 30 giugno 2026” sono sostituite con le parole “30 giugno 2027” e le parole “31.12.2026” sono sostituite dalle parole “31.12.2027”;
- Al primo periodo del paragrafo 7.1 [art. 5 comma 1, lett. f)]:
 - le parole “ubicate in una stessa unità immobiliare” sono sostituite dalle parole “ubicate anche su più unità immobiliari facenti parte dello stesso edificio, purché ciascuna dotata dei previsti spazi di relazione”;
- Al terzo periodo del paragrafo 16 [art. 5 comma 1, lett. g)]:
 - alla lett. a) le parole “offerta di ospitalità e ristorazione” sono sostituite dalle parole “offerta di ospitalità, degustazione e/o ristorazione”;
 - alla lett. b) la parola “ristorazione” è sostituita dalle parole “degustazione e/o ristorazione”;
- Al primo periodo del paragrafo 17 [art. 5 comma 1, lett. h)]:
 - le parole “L’attività ha carattere non imprenditoriale solo se è svolta dallo stesso gestore in non più di quattro unità immobiliari” sono sostituite dalle parole “L’attività ha carattere non imprenditoriale solo se è svolta dallo stesso gestore in non più di due unità immobiliari”;

Art. 3 Nel paragrafo 1.2 dell’allegato “A” al D.A. n. 2104 del 25.06.2025, coordinato con il D.A. n. 2735 del 08.08.2025, i periodi 38 e 39 sono così sostituiti:

“Nella piscina o nelle piscine presenti nelle strutture turistico-ricettive di cui al punto 1.1 del presente decreto - a eccezione delle locazioni turistiche - il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da un assistente bagnante quando il numero di persone contemporaneamente presenti nello spazio di attività è superiore alle 20 unità o in vasche con specchi d’acqua di superficie superiore a 50 m². Detto servizio deve essere disimpegnato da almeno due assistenti bagnanti per vasche con specchi d’acqua di superficie superiore a 400 m². Il servizio di salvataggio non deve essere disimpegnato nelle strutture turistico-ricettive con capacità ricettiva non superiore a 25 posti letto dotate di piscine con specchi d’acqua di superficie minore o uguale a 50 mq.

Per assistente bagnante si intende una persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata dalla sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto ovvero munita di brevetto di idoneità per i salvataggi in acque interne e piscine rilasciato da strutture autorizzate.

Art. 4 Il nono periodo del paragrafo 17 dell’allegato “A” al D.A. n. 2104 del 25.06.2025, coordinato con il D.A. n. 2735 del 08.08.2025, è così sostituito:

“Le locazioni turistiche già esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto si adeguano alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 2026, inviando alla casella PEC servizioturistico.ct@certmail.regione.sicilia.it l’Allegato “B” al presente decreto. Ferma restando la scadenza del 30 giugno 2026, le locazioni turistiche che, per motivi legati a tempistiche amministrative e procedurali degli Enti preposti al rilascio della documentazione prescritta, non sono nelle condizioni di corredare l’allegato B della stessa, ma dimostrano di aver avviato le procedure finalizzate all’ottenimento della medesima documentazione, dovranno presentare il relativo Allegato “B” entro il suddetto termine del 30 giugno 2026, avendo cura di inviare la documentazione tecnica integrativa entro e non oltre il 30 dicembre 2026, pena la cessazione della struttura e la revoca dei relativi codici CIR e CIN”.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ai sensi dell’articolo 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, ed in forma integrale nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

L’Assessore
Elvira AMATA

Il Dirigente Generale
Margherita Rizza

Allegato B

AL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
servizioturistico.ct@certmail.regione.sicilia.it

COMUNICAZIONE RELATIVA AGLI ALLOGGI LOCATI PER FINALITA' TURISTICHE

☐ locazione a fini turistici di alloggio/i

☐ variazione/integrazione di comunicazione precedente, presentata in data / / ,
per i seguenti motivi ¹:

DATI IDENTIFICATIVI DEL LOCATORE

Cognome..... Nome
codice fiscale.....
nato/a a. il
residente a. CAP
via/piazza..... n.....
telefono fisso.....
telefono mobile.....
e-mail..... PEC.....

locatore in qualità di:

☐ persona fisica

☐ legale rappresentante

denominazione sociale..... P. Iva
n. registro imprese.....

TITOLO DI DISPONIBILITÀ (esempio: proprietà) Indicare:

(compilare una scheda per ogni alloggio)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE

Denominazione dell'alloggio
Comune..... frazione/località..... cap.
indirizzo..... n.....
scala interno..... piano (dati obbligatori)
identificativo catastale: cod. comune foglio particella subalterno
tipo alloggio: ☐ villa/casa unifamiliare ☐ appartamento in edificio condominiale

È OBBLIGATORIO allegare planimetria e copia del certificato catastale.

L'immobile deve essere dotato di certificato di abitabilità e/o agibilità.

¹ Indicare le cause della variazione/integrazione (ad esempio: variazione/integrazione di dati inseriti nella parte relativa al locatore, variazione/integrazione di dati inseriti nella parte relativa all'alloggio; cessazione/ ritiro della disponibilità dell'alloggio dal mercato della locazione turistica).

DIMENSIONE RICETTIVA

L'alloggio dispone di:

- n. camere ...
- n. posti letto ...
- n. bagni completi ...
- ☐ balcone/terrazzo
- ☐ bagno per disabili
- ☐ montascale
- ☐ ascensore

ACCESSIBILITA' E VISITABILITA' (D.M. 14 giugno 1989, n. 236)

- ☐ struttura soggetta alle disposizioni ministeriali
- ☐ struttura non soggetta alle disposizioni ministeriali

SISTEMA DI RISCALDAMENTO

- ☐ nessuno
- ☐ gas ☐ elettrico ☐ gasolio
- ☐ condominiale ☐ autonomo
- ☐ stufe
- ☐ climatizzatori

ARIA CONDIZIONATA

- ☐ si ☐ no

CUCINA

- ☐ piano cottura ☐ frigorifero ☐ congelatore ☐ forno elettrico ☐ forno a gas ☐ forno a microonde
- ☐ stoviglie da cucina ☐ lavastoviglie

ALTRE DOTAZIONI

Obbligatorie

- ☐ rilevatore di monossido di carbonio
- ☐ rilevatore di gas combustibili
- ☐ estintore a norma

Opzionali

- ☐ collegamento a internet
- ☐ televisore
- ☐ antenna satellitare
- ☐ lavatrice/lavanderia
- ☐ fasciatoio per bambini
- ☐ lettino con sponde per bambini
- ☐ seggiolone per bambini
- ☐ garage
- ☐ posto auto
- ☐ cassaforte
- ☐ ammissione animali domestici

SITI WEB UTILIZZATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELL' ALLOGGIO:

sito web.....
denominazione alloggio.....

sito web.....
denominazione alloggio.....

sito web.....
denominazione alloggio.....

Allegare copia della planimetria catastale aggiornata dell'immobile, del certificato di abitabilità o S.C.A. e perizie di asseveramento degli impianti (elettrico, gas, idrico), oltre alla visura catastale.

Data

FIRMA*

*(Firma digitale o allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)